



Dott. Paolo Tirabassi - €FA

Via San Giovanni Bosco, 4 – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) | P.Iva 0212767 035 0 | Tel: 0522 671595 - Cell: 348 3044656

E-mail: info@studiotirabassi.it | Web: www.studiotirabassi.it

**Spett.le**  
**CONSOB**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 - ROMA**

Sant’Ilario d’Enza, 30 Settembre 2017

**OGGETTO: Osservazioni circa le proposte modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in tema di Consulenti Finanziari, in risposta alla consultazione indetta da codesto Ente il 28 Luglio u.s.,**

Premetto alle mie osservazioni che esercito l’attività di consulente finanziario indipendente dal 2005 e ritengo di avere acquisito sia direttamente che per il confronto con numerosi colleghi una sufficiente esperienza dell’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria destinate ad essere regolate dal provvedimento in oggetto.

### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Una prima osservazione al testo posto in consultazione è di rammarico per la scelta di accorpare la regolamentazione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria (d’ora in poi rispettivamente CFA e SCF) a quella degli intermediari finanziari. Pur comprendendo qualche ragione pratica di questo, ritengo sia opportuno ritornare alla precedente distinzione. Ritengo si tratti di una questione di forma che ha però un suo importante portato.

CFA e SCF infatti non sono intermediari finanziari. Essi esercitano l’attività riservata di consulenza in materia di investimenti – come definita fin dalla Direttiva MiFID I – in virtù di una eccezione prevista dalla stessa direttiva e sostanzialmente ripresa da MiFID II. Tale eccezione prevede che a livello di legislazione nazionale il servizio di consulenza in materia di investimenti – ed anche quello di ricezione e trasmissione di ordini – possano essere consentiti a soggetti che non sono autorizzati a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi rispetto ad essi in situazione di debito (Art 3 MiFID II).

Valendosi di tale facoltà, già nel 2007 il legislatore italiano ha operato due scelte estremamente significative, che recependo una realtà già presente sul mercato hanno delineato nell’ordinamento un soggetto con caratteristiche ben specifiche.

La prima scelta è stata di restringere ulteriormente, rispetto a quanto reso possibile dalla Direttiva, il perimetro delle attività riservate consentite ai consulenti finanziari indipendenti, escludendo la trasmissione di ordini. Tale circostanza ha notevole rilievo anche riguardo ai contenuti proposti dal regolamento in consultazione, come si dirà oltre.

La seconda scelta è stata di imporre a tali soggetti requisiti di indipendenza, oggettiva e soggettiva, estremamente stringenti e tali da superare in tale direzione anche quelli successivamente stabiliti da MiFID II per la “consulenza su base indipendente”, che può infatti essere esercitata dalle stesse imprese di investimento.

Con queste scelte il legislatore nazionale ha affermato, e costantemente confermato negli anni a seguire, una volontà chiara: che alla consulenza in materia di investimenti (divenuta attività riservata) prestata dagli intermediari finanziari *latu sensu*, in strutturale conflitto di interessi con i propri clienti, gli stessi clienti potessero aggiungere una consulenza esercitata da soggetti privi di tale conflitto. Nello stesso modo ha confermato la natura di professionisti intellettuali dei consulenti finanziari indipendenti, peraltro da sempre legati ai propri clienti da un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Tali scelte sono state sancite dagli artt. 18 bis e ter del TUF, dal decreto MEF 24 dicembre 2008, n. 206 (in particolare dall’art. 5) e dal decreto MEF 5 aprile 2012 n. 66 (in particolare dall’art. 3).

La regolazione dell’attività di CFA e SCF deve pertanto discendere dalle scelte del legislatore nazionale. Una mera trasposizione della disciplina regolamentare degli intermediari finanziari risulta non soltanto inopportuna ma per molti aspetti di impossibile applicazione, oltre ad essere esposta a questioni di legalità in considerazione della gerarchia delle fonti.

Che il legislatore nazionale potesse esercitare la facoltà di realizzare per determinati soggetti una normativa speciale è cosa che appare fin da subito ben chiara al legislatore comunitario il quale, infatti, né ricomprende i soggetti individuati nel citato Art 3 tra gli intermediari finanziari, né – coerentemente – prescrive per essi una disciplina identica. Prescrive invece “requisiti almeno analoghi”, ove evidentemente il concetto di analogia è utilizzato allo scopo di evidenziare il fine: ottenere, con strumenti diversi, che chi si vale di tali soggetti goda una tutela non inferiore a quella di chi non se ne vale. Come si avrà modo di rilevare oltre, punto per punto, tale tutela non necessita di porre in capo a CFA e SCF obblighi loro non pertinenti, in molti casi di impossibile adempimento e, in ogni caso, già assolti nei confronti degli stessi investitori dagli intermediari finanziari. Anzi, la duplicazione degli oneri mortificherebbe l’attività di CFA e SCF e si porrebbe in contrasto con il fine specifico del contratto che li impegna nei confronti dei loro clienti.

Oggetto del contratto di opera intellettuale tra il cliente e il CFA o la SCF è il discernimento nell’offerta prestata dagli intermediari finanziari e dalle imprese di investimento, offerta che è già corredata dalle informazioni di legge. Rispetto a tale oggetto della prestazione contrattuale, le informazioni inutili o senza rilievo pratico per la scelta costituiscono una diminuzione di valore piuttosto che un incremento. Costituiscono inoltre un aggravio di costo destinato a gravare sul cliente. Costituiscono infine un comportamento che, nel contesto del rapporto professionista-cliente, pare voler scaricare sul cliente la responsabilità del consiglio.

Sulla base di quanto sopra, il testo regolamentare posto in consultazione dovrebbe innanzitutto essere allocato in un apposito e separato Regolamento, come del resto codesto Ente ha già fatto in passato. La circostanza che CFA e SCF debbano oggi essere iscritti e vigilati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari non ne muta infatti la natura e i principali obblighi. L’accorpamento della regolamentazione a quella degli intermediari è invece foriero di confusione, oltre ad aver prodotto un articolato (92-bis, 100-bis, 103-bis, 109-bis, 109-bis.1 fino a 109-sexiesdecies) di assai scomodo utilizzo.

Ma soprattutto, sulla base di quanto sopra, il testo posto in consultazione dovrebbe ampiamente emendato e sfronato.

Molti obblighi previsti dalla normativa comunitaria cui si fa riferimento (soprattutto la Direttiva 2014/65/UE ed il Regolamento (UE) 2017/565) sono evidentemente concepiti per gli intermediari finanziari e le imprese di investimento e ad essi proporzionati. Soprattutto, hanno la finalità di limitare il rischio ed il pregiudizio che può derivare agli investitori dalle caratteristiche proprie di tali imprese: esse detengono il denaro dei clienti-investitori e su di esso applicano direttamente il prezzo dei propri prodotti e servizi, risultando pertanto in strutturale conflitto di interessi con tali clienti. Essi risultano in conflitto di interessi sia riguardo ai requisiti patrimoniali propri, sia nella possibilità di trasferire rischio ai clienti, sia all'ammontare ed alla trasparenza degli addebiti espliciti ed impliciti.

CFA e SCF presentano ben altre caratteristiche, anche sotto il profilo giuridico. Innanzitutto non detengono denaro dei clienti (Direttiva 2014/65/UE art. 3 comma 1 lettera a)). In secondo luogo non ricevono altra remunerazione che la parcella, la quale è già per sua natura esplicita, oggetto di un pagamento effettuato dal cliente stesso. In terzo luogo sono soggetti a stringenti requisiti soggettivi di indipendenza, che non trovano pari nella disciplina degli intermediari finanziari (i citati artt. 5 decreto MEF 24 dicembre 2008, n. 206 e 3 decreto MEF 5 aprile 2012 n. 66). Tali caratteristiche fanno venire meno o almeno abbattano sostanzialmente i rischi che la normativa cui il testo regolamentare fa riferimento intende mitigare.

Infine CFA e SCF non sostituiscono gli intermediari finanziari e le imprese di investimento. Questi ultimi restano obbligati a rispettare nei confronti dei clienti dei CFA e delle SCF tutte le regole di condotta e tutti gli oneri informativi previsti nei confronti della generalità degli investitori.

È necessario ribadire che non vi è soltanto una questione di inappropriata e dannosa duplicazione di attività informative tra CFA e SCF da un lato ed intermediari finanziari dall'altro: alcuni degli obblighi risultanti dal testo delle norme regolamentari in consultazione risultano di impossibile esecuzione. Altri eseguibili in modo troppo approssimativo per risultare utile.

L'impossibilità deriva dal fatto che CFA e SCF non hanno accesso ad una pluralità di dati che sono originati non solo dalle variazioni dei mercati finanziari ma anche dalle libere e variabili decisioni di pricing, anche future, delle imprese di investimento. Nello stesso modo, non hanno accesso a dati che derivano dall'effetto asimmetrico dell'applicazione di medesime clausole a situazioni diverse; o dall'effetto dell'applicazione di medesime norme fiscali a soggetti in condizioni differenti. A mero titolo di esempio cito le commissioni di esecuzione variabili scalari in base al numero degli "eseguiti" o la possibilità che sussistano più o meno minusvalenze fiscali pregresse da scontate dalle imposte.

È ulteriormente necessario qui evidenziare che nella maggior parte dei casi CFA e SCF neppure possono prevedere – e comunque mai conoscono con certezza – presso quale intermediario il cliente eseguirà le raccomandazioni fornite. Essi erogano consulenza su singole operazioni ma assai più frequentemente su portafogli di investimento, operazioni o portafogli dei quali hanno conoscenza esclusivamente per le informazioni trasmesse loro dal cliente stesso. Tali informazioni possono essere incomplete per molte voci di costo, essere relative ad una parte soltanto del patrimonio ed avere anche contenuto ipotetico (è il caso di consulenze per "secondo parere" o consulenze per la valutazione di portafogli di terzi ...).

Propongo pertanto che il testo regolamentare proposto sia ampiamente rivisto e di nuovo posto in consultazione.

Cionondimeno, sia allo scopo di evidenziare specifiche criticità, sia per contribuire circa tematiche non trattate in queste osservazioni generali, faccio ulteriori osservazioni a margine del testo.

<b>NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI</b>	<b>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</b>	<b>COMMENTO</b>	<b>PROPOSTE NAFOP</b>
--	---------------------------------	-----------------	-----------------------

<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea 2014”)</p>	<p style="text-align: center;"><b>LIBRO VIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 91</u> (Definizioni) 1.</p> <p>Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) <del>“regolamento ministeriale”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;</del> <b>«offerta fuori sede»: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;</b></p> <p>b) <del>“Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</del> <b>“regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</b></p> <p>c) <del>“albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</del> <b>“regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;</b></p>	<p>Le definizioni sono state integrate in considerazione del fatto che nel Libro VIII vengono ora disciplinate anche le nuove figure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.</p>	<p><i>Rilevando che l’incorporazione di questo complesso di regole nel Regolamento intermediari può ingenerare confusione circa la natura dei CFA e delle SCF, che non sono intermediari finanziari (Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II), ricordo che la Consob stessa aveva fatto una diversa scelta con la sua delibera 17130.</i></p>
---	--	--	--

	<p>d) <del>“consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”</del>: <b>il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico; “regolamento ministeriale di cui all’art. 31”</b>: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;</p> <p>e) <del>“sezioni territoriali”</del>: le sezioni dell’albo indicate all’articolo <del>98</del>; <b>“Organismo” ovvero “OCF”</b>: l’Organismo, di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>f) <del>“soggetti abilitati”</del>: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa; <b>“albo”</b>: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>g) <del>“prove valutative”</del>: le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico; <b>“protocollo di intesa”</b>: il protocollo adottato tra l’Organismo e la Consob ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>		
--	--	--	--

	<p><i>h)</i> <del>“contributo di vigilanza”</del>: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; <b>“consulenti finanziari”</b>: i <b>consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede</b>;</p> <p><i>i)</i> <del>“contributo dovuto all’Organismo”</del>: <del>la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico</del> <b>“consulente finanziario autonomo”</b>: la persona fisica di cui all’articolo 18-<i>bis</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>l)</i> <b>“società di consulenza finanziaria”</b>: la persona giuridica di cui all’articolo 18-<i>ter</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p><i>m)</i> <b>“consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”</b>: la persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5<i>septies</i>.3, del Testo Unico;</p> <p><i>n)</i> <b>“soggetti abilitati”</b>: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;</p> <p><i>o)</i> <b>“prove valutative”</b>: le prove valutative di cui agli articoli 18-<i>bis</i>, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all’art. 100-<i>bis</i>;</p>		
--	---	--	--

	<p><b>p) “contributo dovuto all’Organismo”:</b> la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p><b>q) “consulenza in materia di investimenti”:</b> il servizio d’investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera <i>f)</i> e comma 5-<i>septies</i>, del Testo Unico;</p> <p><b>r) “soggetti rilevanti”:</b> i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;</p> <p><b>s) “cliente”:</b> la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;</p> <p><b>t) “cliente professionale”:</b> il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-<i>sexies</i>, del Testo Unico;</p> <p><b>u) “cliente al dettaglio”:</b> il cliente che non è cliente professionale.</p>		
--	--	--	--



<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE II</b> <b>ORGANISMO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 92</u> (Tenuta dell'albo)</p> <p>1. Nella tenuta dell'albo <b>unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico</b>, l'Organismo:</p> <p>a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;</p> <p>b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;</p> <p>c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;</p>		
---	--	--	--

	<p>d) predisporre e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;</p> <p>e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati <b>dall'Autorità Giudiziaria e dallo stesso Organismo</b> nei confronti <b>degli iscritti</b> <del>dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dall'Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;</del></p> <p>f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.</p>	<p>La lettera e) è modificata in quanto secondo la ripartizione di competenze stabilita dalla Legge di Stabilità per il 2016, la Consob non ha più potere sanzionatorio nei confronti degli iscritti.</p>	
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge di delegazione europea 2014")</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 92-bis</u></b> <b>(Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari)</b></p> <p><b>1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</b></p> <p><b>2. L'Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la tutela degli investitori, nonché l'imparzialità, autonomia e indipendenza dell'attività di vigilanza a tale fine svolta.</b></p>	<p>Rispetto ai principi già stabiliti nell'art. 5 del Regolamento n. 17130 del 12 gennaio 2010 (Regolamento Consulenti), si ritiene di inserire specifiche disposizioni in materia di conflitti di interesse che possono insorgere nello svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo.</p>	<p><i>Appare opportuno che questo Regolamento preveda requisiti di indipendenza e professionalità per i responsabili delle funzioni di vigilanza, così da rendere <u>realmente</u> stringenti le disposizioni qui date in materia di conflitti di interesse ed <u>inequivoca la natura pubblicistica dell'Organismo in relazione all'attività di vigilanza svolta.</u></i></p> <p><i>A questo proposito si vedano il considerando (123) e gli articoli 67 e 29 comma 4 Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) ai sensi dei quali appare delegabile a soggetti privati la</i></p>

			<p><i>tenuta di registri e la verifica di requisiti ma non l'esercizio di pubblici poteri né l'uso di poteri discrezionali di giudizio, caratteristiche entrambe della funzione di vigilanza.</i></p> <p><i>Ai sensi di quanto sopra espresso appare necessario che <u>la nomina del Presidente dell'Organismo e dei responsabili della vigilanza</u> siano quantomeno soggette all'approvazione del MEF, sentita la Consob.</i></p> <p><i>Si sottolinea qui che i <u>provvedimenti di vigilanza dell'Organismo non possono essere impugnati presso la Consob</u> e pertanto la funzione di vigilanza svolta dall'Organismo appare particolarmente delicata.</i></p> <p><i>Una insufficiente caratterizzazione pubblicitica potrebbe risolversi in un deficit di legittimità delle decisioni dell'Organismo.</i></p>
--	--	--	--

	<p><b>3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per:</b></p> <p><b>a) individuare, in relazione all'attività svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;</b></p> <p><b>b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell'Organismo, quest'ultimo svolga la propria attività con imparzialità e indipendenza.</b></p> <p><b>4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.</b></p>		<p><i>Si suggerisce l'aggiunta di un comma 5 che preveda la facoltà di rivolgersi al Collegio Sindacale anche per gli iscritti all'Albo.</i></p>
	<p><b><u>Art. 92-ter</u></b> <b>(Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo)</b></p> <p><b>1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli, 31 del Testo Unico, e 92 e 92-bis del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-bis del Testo Unico, e 93 del presente regolamento, adotta, applica e mantiene:</b></p>	<p>Le disposizioni già previste dall'articolo 5 del Regolamento Consulenti sono state integrate con alcune in materia di organizzazione e procedura degli intermediari (cfr. comma 1 lettere a), b), d), f) e comma 2).</p>	

	<p>a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;</p> <p>c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari;</p> <p><b>d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell'Organismo preposti alle attività di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, stabiliti nello statuto;</b></p> <p>e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività;</p> <p>f) procedure che garantiscano, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori,</p>		<p><i>Richiamando quanto proposto riguardo al precedente articolo, appare opportuna inoltre una articolazione della funzione di vigilanza in tre uffici distinti, uno per ciascuna sezione o, almeno, uno per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ed uno per CFA e SCF, caratterizzati, questi due ultimi, da obblighi simili nei confronti delle controparti.</i></p>
--	--	--	---

	<p>della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;</p> <p>g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;</p> <p>h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;</p> <p>i) procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte dei propri dipendenti e componenti, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante;</p> <p>j) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.</p> <p>2. L'Organismo controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.</p>		
--	--	--	--

<p>Articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea 2014”)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 93</u> (Vigilanza della Consob sull’Organismo)</p> <p>1. <del>La Consob può richiedere all’Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni.</del></p> <p>2. <del>Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell’Organismo. L’indennità spettante al Commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell’Organismo.</del></p> <p><b>2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31-bis, comma 2, del Testo unico, l’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.</b></p> <p><b>2-ter. L’Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni.</b></p>	<p>Nell’articolo vengono richiamati e disciplinati i poteri di vigilanza della Consob sull’Organismo.</p> <p>Il secondo comma viene eliminato in quanto la materia è ora diversamente disciplinata dal TUF.</p> <p>In maniera strumentale al pieno assolvimento dei compiti di vigilanza della Consob sull’Organismo e fermo restando il potere della Consob (ai sensi dell’art. 31-bis, comma 2, del TUF) di richiedere la trasmissione o esibizione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, si prevede</p>	
---	--	--	--

		<p>sia la comunicazione periodica, da parte dell'Organismo, del numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, del numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e del numero di archiviazioni, sia la comunicazione immediata, da parte del Collegio Sindacale dell'Organismo, di eventuali atti o fatti che possano costituire irregolarità.</p>	
--	--	--	--



	<p><b>2-quater. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.</b></p>		
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea 2014”)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 94</u> (Informazioni tra la Consob e l’Organismo)</p> <p>1. <del>La Consob e l’Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. La Consob e l’Organismo si danno immediata reciproca comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza di competenza dell’altro soggetto.</del></p> <p>2. <del>Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l’Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell’assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell’osservanza di quanto disposto ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.</del></p> <p>3. <del>L’Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 55, comma 2 del Testo Unico, l’Organismo verifica preventivamente presso l’Autorità Giudiziaria competente, le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.</del></p>	<p>Il comma 1 viene sostituito in quanto l’attuale previsione è contenuta nell’art. 31-bis, comma 4 del nuovo TUF. La nuova previsione è volta ad agevolare lo scambio di informazioni, tenuto conto che la Consob mantiene la vigilanza sugli intermediari.</p> <p>Il secondo comma viene abrogato, in quanto l’Organismo ha già manifestato l’intenzione di dismettere il sistema al tempo fornito dalla Consob. D’altra parte la condivisione di un sistema informativo non appare condizione essenziale al fine dello svolgimento della vigilanza da parte della Consob sull’Organismo. Inoltre, ai sensi del precedente articolo 93 “La Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l’albo”.</p>	

		<p>L'abrogazione del comma 3 è conseguenza del passaggio, dalla Consob all'Organismo, delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'Albo.</p>	
--	--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 95</u> (Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di <b>iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo adottati dall'Organismo</b>)</p> <p>1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti <del>adottati dall'Organismo</del> <b>inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione e alla riammissione all'albo adottati dall'Organismo</b> entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un'irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, <b>la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie determinazioni. Nei successivi trenta giorni l'Organismo comunica alla Consob e all'interessato i provvedimenti conseguentemente assunti.</b></p>	<p>Le modifiche sono funzionali alla limitazione dei reclami ai provvedimenti concernenti la gestione dell'Albo e non ai provvedimenti sanzionatori, di nuova competenza per l'Organismo.</p>	<p><i>In relazione al comma 2 si chiede che venga stabilito un termine di tempo entro il quale la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie determinazioni.</i></p>
--	--	---	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 96</u></p> <p style="text-align: center;"><b>(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati <b>dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati</b>)</b></p> <p>1. <del>I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.</del></p> <p>2. <del>Le associazioni dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:</del></p> <p>a) <del>devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</del></p>	<p>Le modifiche derivano dalla nuova compagine associativa dell'Organismo, delineata nel testo di decreto modificativo del TUF di recepimento di MiFID II-Mifir, comprensiva di tutte le categorie di soggetti da esso vigilate.</p> <p>I commi 1 e 1-bis disciplinano i requisiti di rappresentatività che dovranno avere a regime le associazioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>In particolare, il comma 1 disciplina i requisiti di rappresentatività delle associazioni dei consulenti finanziari autonomi, mutuando le previsioni dal comma 2, relativo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Il comma 1-bis disciplina i requisiti di rappresentatività delle associazioni delle società di consulenza finanziaria, mutuando le previsioni dal comma 3, relativo ai soggetti abilitati.</p>	<p><i>La valutazione della regolamentazione qui proposta è resa difficile dal fatto di non poter essere riferita ad uno statuto aggiornato dell'Organismo.</i></p> <p><i>In particolare non sono noti i diritti ed i poteri delle associazioni rappresentative nell'assemblea e negli organi dell'Organismo.</i></p> <p><i>Si ritiene utile rilevare qui che per la sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono presenti sia le associazioni degli iscritti che le associazioni dei soggetti abilitati mentre questo non è – né può essere – per CFA e SCF. Ciò espone ad una preponderanza della rappresentanza di uno dei due modelli di consulenza rispetto all'altro.</i></p>
--	--	--	---

	<p><del>b) — devono avere tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede regolarmente iscritti all’albo;</del></p> <p><del>c) — devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento ed un’articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.</del></p> <p><del>3. Le associazioni dei soggetti abilitati:</del></p> <p><del>a) — devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</del></p> <p><del>b) — devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti all’albo al 31 dicembre dell’anno di riferimento.</del></p> <p><b>1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che:</b></p> <p><b>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale <b>scopo esclusivo</b> la tutela degli interessi professionali degli associati;</b></p>		
--	---	--	--

	<p>b) <b>hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</b></p> <p>c) <b>dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione;</b></p> <p>d) <b>hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</b></p> <p><b>1-bis. Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:</b></p> <p>a) <b>sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</b></p> <p>b) <b>hanno tra i propri associati esclusivamente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</b></p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p> <p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p>	<p><i>Si rileva innanzitutto una asimmetria, che non appare motivata, tra la lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 1-bis. Alle associazioni dei CFA è richiesto uno scopo esclusivo, mentre a quelle delle SCF uno scopo meramente prevalente. Nel caso siano confermati gli altri requisiti previsti, che garantiscono sufficientemente al riguardo, si propone di eliminare qualsiasi aggettivazione dello scopo. Viceversa occorrerebbe imporre a tutte le associazioni lo scopo esclusivo.</i></p> <p><i>Anche le rispettive lettere b) sono asimmetriche: per le associazioni dei CFA si richiede una quota minima di iscritti nella propria sezione mentre per le associazioni delle SCF si fa riferimento agli iscritti nella sezione dei CFA. Non si comprende quale ratio vi sia per questo e si propone pertanto che il comma 1-bis sia allineato al precedente. Questo però in</i></p>
--	---	---	--

			<p><i>subordine a quanto si propone appena oltre.</i></p> <p><i>Dal tenore dei commi 1 e 1-bis sembra dedursi che la rappresentanza associativa dei CFA debba essere separata da quella delle SCF. Ciò sarebbe privo di scopo: CFA e SCF sono infatti caratterizzati dai medesimi obblighi nei confronti della clientela, sono unitariamente ed uniformemente regolate anche dal presente regolamento e si differenziano soltanto per una caratteristica di organizzazione economica. La loro iscrizione in sezioni distinte è giustificata da una necessità di informazione del pubblico riguardo ai soggetti responsabili, ma non è fondata su interessi differenti. L'unica associazione oggi nota che abbia per associati ordinari esclusivamente soggetti interessati all'iscrizione in questo Albo raccoglie da molti anni sia CFA che SCF. Si aggiunga che gli esponenti delle SCF devono essere necessariamente iscritti alla sezione dei CFA (decreto MEF 5</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>aprile 2012 n. 66). Se ciò da un lato mostra l'unicità della categoria, dall'altro – senza modifiche o chiarimenti all'attuale testo del regolamento – si tradurrebbe per tali esponenti in una doppia presenza associativa, dal lato delle SCF e dal lato dei CFA.</i></p> <p><i>Ulteriore inconveniente della separazione tra associazioni di CFA e associazioni di SCF sarebbe la necessità per il CFA che volesse costituire una società, di cambiare associazione e/o viceversa. Questo risulterebbe oltremodo dannoso per chi ricopra cariche associative e per la rispettiva associazione.</i></p> <p><i>Si richiede pertanto di stabilire espressamente che ai fini dei requisiti di rappresentatività CFA e SCF costituiscono una medesima categoria.</i></p>
--	--	--	--



	<p><b>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</b></p> <p><b>2. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede le associazioni che:</b></p> <p><b>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;</b></p> <p><b>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</b></p> <p><b>c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</b></p> <p><b>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</b></p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p>	
--	--	--	--

	<p><b>3. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:</b></p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale <b>scopo prevalente</b> la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti abilitati e intermediari finanziari, che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati, valida fino a revoca.</p> <p><b>4. L'Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate.</b></p> <p><b>5. Nella relazione di cui all'articolo 31-bis, comma 3 del Testo Unico, l'Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell'anno di riferimento acquisiscono, mantengono o perdono la qualità di associato.</b></p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto, poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza, la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p> <p>La possibilità che alle Associazioni dei soggetti abilitati partecipino anche intermediari finanziari è giustificata dal fatto che questi ultimi sono soggetti</p>	<p><i>Si rileva che anche per i soggetti abilitati il testo presentato richiede semplicemente che lo scopo associativo sia prevalente. Si richiede l'allineamento con la norma prevista per CFA e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</i></p> <p><i>Il testo del comma 4 appare molto vago. Appare necessario introdurre un criterio di proporzionalità che sia però sufficientemente temperata da criteri di rappresentanza minima delle categorie (CFA o SCF o consulenti abilitati all'offerta fuori sede) che risultino meno numerose.</i></p>
--	--	--	--

		<p>polifunzionali che possono essere autorizzati alla prestazione di attività nella modalità fuori sede. Diversamente i consulenti autonomi, le società di consulenza e i consulenti abilitati all'offerta fuori sede sono soggetti (monofunzionali) che hanno un oggetto "esclusivo" della loro attività.</p>	
--	--	--	--

<p>Articolo 1, comma 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>DISCIPLINA DELL'ALBO</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 97</u> (Albo unico dei consulenti finanziari)</p> <p>1. <del>Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. In un distinto elenco sono partitamente indicati i soggetti cancellati dalle rispettive sezioni dell'Albo.</del></p> <p>2. <del>Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:</del></p> <p><del>a) cognome e nome;</del></p> <p><del>b) luogo e data di nascita;</del></p> <p><del>e) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i</del></p>	<p>Le modifiche costituiscono la riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni dell'Organismo.</p> <p>La previsione dell'ultima parte del comma 1 di istituire un elenco dei soggetti cancellati deriva dall'esigenza di garantire ai risparmiatori di poter verificare se un soggetto con cui sono venuti a contatto era al tempo effettivamente iscritto all'Albo e per chi operava.</p> <p>Al fine di tutelare le esigenze di riservatezza degli interessati, si prevede nel comma 2, lett. c), che, tra le</p>	
--	---	---	--

	<p><del>residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;</del></p> <p>d) <del>data di iscrizione all'albo;</del></p> <p>e) <del>per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che esercitano l'attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera;</del></p> <p>f) <del>eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</del></p> <p><b>Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</b></p> <p>a) <b>cognome e nome;</b></p> <p>b) <b>luogo e data di nascita;</b></p> <p>c) <b>domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</b></p> <p>d) <b>provvedimento di iscrizione all'albo;</b></p> <p>e) <b>denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;</b></p>	<p>informazioni pubblicate all'interno dell'albo dei consulenti finanziari consultabile on line, figuri esclusivamente il domicilio eletto dall'iscritto ai fini della ricezione della corrispondenza proveniente dall'Organismo in luogo della residenza, garantendo comunque alla clientela del consulente un dato di riferimento importante per rintracciare eventualmente lo stesso.</p> <p>Nel comma 2, lett. e), si prevede che, tra i dati presenti nell'albo, debba essere inserita anche la denominazione di tutti i soggetti abilitati per conto dei quali il c.f. abilitato all'offerta fuori sede ha operato. Tale informazione riveste importanza sia per i clienti anche potenziali, che potrebbero verificare con immediatezza, attraverso la consultazione dell'albo, l'esperienza professionale del c.f. abilitato all'offerta fuori sede, sia per i soggetti abilitati interessati a conferire un mandato ad un professionista.</p> <p>La nuova lettera, f-bis) prevede la pubblicità sull'albo del dato</p>	<p><i>In subordine alla separazione del regolamento rispetto a quello degli intermediari finanziari, si propone che la lettera e) sia più chiaramente riformulata in questo modo:</i></p> <p><i>“e) nel caso delle persone fisiche iscritte nell'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: denominazione dei</i></p>
--	--	--	---

		<p>relativo al luogo di conservazione della documentazione. In tal modo si consente ai consulenti finanziari di verificare, anche a distanza di tempo, la correttezza dell'informativa resa al riguardo all'Organismo e dallo stesso recepita, nonché ai soggetti abilitati di disporre in tempo reale dell'indirizzo presso il quale effettuare controlli nei confronti dei c.f. abilitati all'offerta fuori sede a cui hanno conferito mandato.</p>	<p><i>soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività.”</i></p> <p><i>Questa formulazione rende inequivocabile che il punto e) non si applica alle persone fisiche consulenti finanziari autonomi.</i></p>
--	--	---	--

	<p><b>f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;</b></p> <p><b>f-bis) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103.</b></p> <p><b>2-bis. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:</b></p> <p><b>a) denominazione sociale;</b></p> <p><b>b) data di costituzione;</b></p> <p><b>c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</b></p> <p><b>d) provvedimento di iscrizione all'albo;</b></p> <p><b>e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale.</b></p> <p><b>2-ter. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'Albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 2-bis, è indicato il provvedimento di cancellazione.</b></p>		
--	--	--	--

	<p>3. <del>L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet. <b>Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</b></del></p> <p>4. <del>La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</del></p>	<p>La nuova disposizione del comma 3 è inserita al fine di prevedere a monte il divieto di iscrizione nelle due sezioni dell'Albo, anziché la sola incompatibilità a svolgere contemporaneamente le due attività, in considerazione delle maggiori difficoltà di monitorare l'esercizio dell'attività di consulenza autonoma (in mancanza di soggetti mandanti).</p>	
--	--	--	--



	<p style="text-align: center;"><u>Art. 98</u> (Sezioni territoriali <b>Pubblicità degli atti dell'Organismo</b>)</p> <p>1. <del>L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.</del></p> <p>2. <del>Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori</del></p>	<p>L'eliminazione del comma 1 deriva dalla modifica contenuta nello schema di decreto modificativo del TUF in recepimento di MiFID II-Mifir, che non reca più all'art. 31, comma 4, la previsione secondo cui l'albo unico dei consulenti finanziari "è articolato in sezioni territoriali".</p> <p>Il nuovo articolo 98 prevede la pubblicazione da parte dell'Organismo sul proprio sito internet, per intero o per estratto, delle delibere adottate relativamente ai consulenti finanziari e incidenti sulla loro iscrizione all'albo, tra cui le delibere di cancellazione, nonché gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi sia ai consulenti finanziari (provvedimenti sanzionatori o cautelari) che al funzionamento dell'</p>	
--	--	--	--

	<p><b>provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</b></p>	<p>Peraltro si prevede come necessario il rispetto della normativa in tema di tutela della <i>privacy</i>, contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle linee guida del Garante, adottate in data 15 maggio 2014, "in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".</p>	
<p>Art. 9, par. 6, lett. b) MIFID II</p> <p>Art. 7, par. 2 MIFID II</p> <p>Art. 9, par. 4 MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 99</u> (Requisiti per l'iscrizione <b>nelle tre sezioni dell'albo</b>)</p> <p>1. Per conseguire l'iscrizione all'albo <b>nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</b> è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale <b>di cui all'articolo 31 del Testo Unico</b> e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale <b>di cui all'articolo 31 del Testo Unico</b>;</p>	<p>Le modifiche apportate derivano dalla necessità di riunificare la disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e quella relativa ai c.f. autonomi e per le società di c.f. (cfr. commi 2, 3 e 4).</p>	

	<p>c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento, ovvero <b>quella di cui all'articolo 100-bis del presente regolamento</b>, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale <b>di cui all'articolo 31 del Testo Unico</b>.</p> <p><b>2. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi è necessario:</b></p> <p><b>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</b></p> <p><b>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</b></p> <p><b>c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</b></p> <p><b>d) essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico.</b></p>	<p>Per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono stati recepiti anche i requisiti di cui agli articoli 7, par. 2, e 9, par.4 e 6, lett. b) MIFID II, richiamati dall'articolo 3, comma 2 della stessa MiFID II per i casi di esenzioni facoltative (cfr. comma 2 lett. g) e comma 3, lettera c); comma 4).</p> <p>I requisiti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 206 del 24.12.2008 la cui eventuale revisione è di competenza del medesimo Ministero.</p>	<p><i>Il testo della lettera d) del comma 2 da un lato pare replicare quello della seconda parte della lettera c) mentre è esposto, sistematicamente, come un requisito ulteriore.</i></p>
--	---	--	--

	<p><b>e) essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</b></p> <p><b>f) essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</b></p> <p><b>g) fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.</b></p> <p><b>3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono:</b></p> <p><b>a) essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;</b></p> <p><b>b) essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;</b></p>		<p><i>Quanto richiesto alla lettera g) appare troppo variamente interpretabile e potenzialmente eccessivo. Gli artt. 9 par. 6 lett. b) 7 par. 2 e 9 par. 4 MiFID II si riferiscono peraltro alle imprese di investimento ed appare necessario fare qui uso di un criterio di proporzionalità.</i></p>
--	--	--	---

	<p><b>c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.</b></p> <p><b>4. L'Organismo rifiuta l'iscrizione qualora i componenti dell'organo di gestione della società di consulenza finanziaria non abbiano i requisiti di onorabilità, di conoscenze e competenze e l'esperienza necessaria o non dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nella società o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione della società possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela.</b></p>		<p><i>Ugualmente per le SCF appare necessario temperare questo requisito organizzativo, mutuato troppo pedissequamente dalla disciplina degli intermediari finanziari.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 100</u> (Prova valutativa)</p> <p>1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della</p>	<p>Le caratteristiche delle prove valutative previste per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e per i c.f. autonomi sono state riunificate ed omogenizzate.</p>	

	<p><del>Consob e sul sito internet dell'Organismo. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</del></p> <p>2. <del>La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. <b>La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</b></del></p> <p>3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e <b>adeguata esperienza nello svolgimento di prove valutative</b>, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, <b>tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all'attività svolta dai consulenti finanziari.</b> In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.</p>	<p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni dell'Organismo.</p> <p>Il comma 1 è modificato nel senso di prevedere che il bando con cui è indetta la prova valutativa sia pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet dell'Organismo.</p> <p>Comma 3: alla luce delle modalità di svolgimento della prova - che attualmente consiste in un'unica prova scritta che si svolge, attraverso il ricorso a strumenti informatici, con un sistema interamente automatizzato - si modifica il comma 3 al fine di garantire che i membri della commissione esaminatrice, oltre a essere dotati di competenza professionale specifica, abbiano anche una conoscenza adeguata delle modalità di svolgimento di procedure <i>lato sensu</i> concorsuali. Il requisito relativo alla competenza professionale viene posto con particolare enfasi per il Presidente della commissione.</p>	
--	--	--	--

	<p>4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di <del>svolgimento della prova</del> <b>presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalità di svolgimento della stessa</b> e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa <b>sul proprio sito internet.</b></p> <p>5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del <del>titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale</del> <b>titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis o dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</b></p>	<p>Nel comma 4 si prevede espressamente che l'Organismo stabilisca le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa, potendo al riguardo prevedere anche nel bando che la stessa debba essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica.</p> <p>L'ulteriore modifica apportata al comma 4 realizza l'obiettivo di evitare all'Organismo di effettuare le convocazioni nei confronti di ciascun candidato a mezzo raccomandata. L'attuale meccanismo, oltre a essere particolarmente oneroso, può comportare delle difficoltà legate a problemi relativi al recapito della posta.</p>	
--	--	---	--

<p>Art. 1, comma 38, Legge di Stabilità per il 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 100-bis</u></b> <b>(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)</b></p> <p><b>1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</b></p> <p><b>2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100.</b></p>	<p>La disposizione deriva dalla relativa previsione contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 in merito ad una "prova semplificata" per le persone già iscritte al RUI, Sezione A, che intendono iscriversi nell'Albo dei consulenti finanziari, nella sezione c.f. abilitati all'offerta fuori sede.</p>	
---	---	--	--



<p>Articolo 7, paragrafo 3, MiFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 101</u> (Iscrizione all'albo)</p> <p>1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione <del>all'albo con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97</del> <b>nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, commi 2 o 2-bis.</b></p> <p>2. Il provvedimento di iscrizione all'albo <del>è adottato è</del> <b>comunicato</b> entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento <b>e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa.</b> <del>Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.</del></p> <p>3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p><del>Il procedimento di iscrizione può essere sospeso a seguito di richiesta della Consob all'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.</del> <b>dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.</b></p> <p>4.</p>	<p>Il termine per l'iscrizione all'Albo delle tre categorie di soggetti vigilati è rimesso all'Organismo, dotato di autonomia organizzativa ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF.</p> <p>Il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento deriva dalla previsione dell'articolo 7, paragrafo, 3 della MiFID II, richiamato dall'articolo 3, paragrafo 2 della stessa MiFID II per i casi di esenzioni facoltative.</p> <p>La seconda parte del comma 2 viene eliminata in considerazione della portata generale dell'articolo 20 della L. 241/90 che rende il meccanismo del silenzio assenso già operativo nei confronti dell'Organismo ex art. 1, comma 1-ter della citata legge.</p> <p>La modifica del comma 4 consegue al trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla Consob all'Organismo sui soggetti iscritti all'Albo.</p>	<p><i>Proponiamo una modifica del comma 2 in quanto riteniamo che sei mesi sia un termine di tempo eccessivamente lungo per l'attività di carattere professionale svolta da CFA e SCF. Il testo dell'articolo 7 par. 3 della MiFID II, peraltro riferito alle imprese di investimento, non impedisce di stabilire un diverso e più favorevole termine, che riteniamo debba essere di un mese, considerando che gli elementi da valutare sono privi di complessità.</i></p>
--	--	--	--

<p>Art. 8 MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 102</u> (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione <del>del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo</del> <b>degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo</b> in caso di:</p> <p>a) domanda dell'interessato;</p> <p>b) <del>perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, lettera a)</del> <b>iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</b></p> <p>c) <del>mancato pagamento del contributo di vigilanza</del> <b>mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro 12 mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;</b></p>	<p>Le modifiche discendono dalla riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Le lettere b) e c) replicano le previsioni dell'art. 8 della MiFID II, richiamato dall'art. 3, paragrafo 2, per i casi di esenzioni facoltative. Con la presente previsione l'ipotesi sub b) si applica anche ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>	<p><i>La parola "qualsiasi" realizza una fattispecie troppo ampia. Si possono infatti ipotizzare irregolarità di entità non grave.</i></p>
------------------------	---	---	--

	<p>d) <del>mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo</del> <b>perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99;</b></p> <p>e) <del>decesso</del> <b>mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</b></p> <p>f) <b>decesso;</b></p> <p>g) <b>adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.</b></p> <p>1-<i>bis</i>. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>2. <del>L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.</del></p> <p>2-<i>bis</i>. <del>La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione.</del> <b>La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</b></p> <p>2-<i>ter</i> <del>La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</del></p> <p>3. L'ipotesi di cui al comma 1, <del>lettere c e d</del> <b>lettera e,</b></p>		
--	---	--	--

	<p><del>ricorre</del> <del>no</del> ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.</p> <p>4. I <del>consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</del> <b>soggetti</b> cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:</p> <p>a) nei casi previsti dal comma 1, <del>lettere b), c) e</del> <b>lettera d)</b> siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99 lettera a) ovvero <del>abbiano corrisposto i contributi dovuti;</del></p> <p>b) nei casi previsti dal <del>comma 2</del> <del>ter</del> comma 1, <b>lettera e)</b>, <del>siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione</del> <b>abbiano corrisposto il contributo dovuto;</b></p> <p>c) <b>nel caso previsto dal comma 1, lett. g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.</b></p> <p>5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), <del>e-c), e-d), e) e g)</del> può essere sospeso, <del>a seguito dei richiesta della Consob all'Organismo,</del> per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti <b>di vigilanza</b>, anche di natura ispettiva, disposti <del>dalla Consob</del> <b>dall'Organismo</b> nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di</p>		
--	--	--	--

	<p>sospensione cautelare di cui all'articolo <del>55 comma 1</del> <b>7septies, comma 1</b>, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.</p> <p>6. La cancellazione dall'albo non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.</p>		
<p>Articolo 21, paragrafo 2, MiFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 103</u> (Obblighi dei consulenti finanziari <del>abilitati all'offerta fuori sede</del> nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. <del>I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede</del> <b>Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati</b> sono tenuti a comunicare <del>senza indugio</del> all'Organismo:</p> <p>a) il luogo di conservazione della documentazione di cui <del>all'articolo</del> <b>agli articoli 109 e 109-sexiesdecies</b>;</p> <p>b) <del>ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera a) e all'articolo 97, comma 2, lettera c).</del></p> <p><b>b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;</b></p>	<p>Nell'articolo 103 è stata integrata la disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede con quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni già svolte dall'Organismo e di quelle che assumerà.</p> <p>La lett. b) del comma 1 viene eliminata: una previsione più completa è stata inserita nel comma 1-bis dell'art. 103.</p> <p>Comma 1, nuova lett. b): poiché a seguito delle</p>	

	<p>c) <b>per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</b></p> <p>d) <b>il codice fiscale o la partita IVA;</b></p> <p>e) <b>l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate;</b></p> <p>f) <b>l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;</b></p> <p>g) <b>un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l'Organismo;</b></p> <p>h) <b>gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18ter del Testo Unico;</b></p> <p><b>1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c).</b></p>	<p>modifiche apportate all'art. 97 il luogo di residenza con il relativo indirizzo del consulente finanziario non è più pubblicato nell'albo, si ritiene che tali informazioni debbano comunque essere fornite all'Organismo, costituendo riferimenti anagrafici validi sia per le comunicazioni inviate dall'Organismo sia per lo svolgimento da parte dello stesso dei controlli finalizzati ad accertare il perdurare del possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>Comma 1, lett. d): l'introduzione dell'obbligo di comunicazione all'Organismo del proprio codice fiscale o della partita IVA, che non rientra espressamente tra i dati anagrafici da pubblicare nell'albo, risulta conforme alla normativa prevista per altri albi professionali e consente l'identificazione certa anche dei soggetti stranieri che intendono ottenere l'iscrizione all'albo.</p> <p>Le lettere e) e f) del comma 1 attengono unicamente alle società di consulenza finanziaria.</p>	
--	---	--	--

		<p>Comma 1, lett. g): al fine di rendere più celeri e spedite le comunicazioni tra l'Organismo e i consulenti finanziari, che attualmente avvengono a mezzo posta ordinaria ed eventualmente con notifica dell'Ufficiale giudiziario, si prevede l'obbligo in capo ai consulenti di dotarsi di un indirizzo attivo di PEC e di comunicarne le relative variazioni.</p> <p>L'applicazione di tale nuovo obbligo in capo ai consulenti finanziari è subordinata all'emanazione da parte dell'Organismo di specifiche istruzioni operative al riguardo.</p>	
--	--	--	--

	<p><b>1-ter. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualità di imputato previste dall'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione.</b></p> <p>2. <i>... omissis ...</i></p> <p>3. <del>Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.</del> <b>I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.</b></p>	<p>Il comma 1-ter recepisce l'articolo 21, paragrafo 2, della MiFID II (richiamato dall'art. 3, par. 2 della stessa).</p>	<p><i>... omissis ...? Se non vi è testo, meglio sopprimere il comma.</i></p>
--	--	---	---



	<p style="text-align: center;"><u>Art. 103-bis</u> (Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.</p> <p>3. ... omissis ...</p> <p>4. <del>I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti all'albo.</del> <b>I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni ed, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.</b></p>	<p>L'articolo si riferisce unicamente ai c.f. abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Le previsioni del comma 4 sono funzionali allo svolgimento dei compiti di vigilanza acquisiti dall'Organismo.</p>	
--	---	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>PARTE IV</b>  <b>ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI</b>  <b>ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE</b>  Art. 104  (Ambito di attività)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.</p>	<p>Tutta la Parte IV si riferisce unicamente ai c.f. abilitati all'offerta fuori sede e rimane sostanzialmente invariata, salvo le specifiche di volta in volta indicate.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 105</u>  (Modalità di aggiornamento professionale)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. <del>A tal fine i soggetti abilitati si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti per loro conto.</del></p>	<p>Ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede si applica la disciplina specifica in materia di conoscenze e competenze dettata agli articoli 59-quinquies e seguenti. Nel presente articolo si conferma la responsabilità dei medesimi all'aggiornamento professionale.</p>	

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 106</u> (Incompatibilità)</p> <p><b>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3</b>, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è incompatibile:</p> <p>a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-<i>bis</i> del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;</p> <p>b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso;</p> <p>c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente abilitato all'offerta fuori sede stesso;</p> <p>d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;</p> <p>d-<i>bis</i>) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo di cui all'articolo 18 bis del Testo Unico;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>		
--	--	--	--

	<p style="text-align: center;"><u>Art. 107</u> (Regole generali di comportamento)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.</p> <p>2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 108</u> (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</p> <p>1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:</p>		

	<p>a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;</p> <p>b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.</p> <p>2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.</p> <p>3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.</p> <p>4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o</p>		
--	---	--	--

	<p>documento da questo sottoscritto.</p> <p>5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:</p> <p>a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;</p> <p>b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;</p> <p>c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.</p> <p>6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.</p> <p>7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:</p>		
--	--	--	--

	<p>a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.</p>		
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> (Conservazione della documentazione)</p> <p>1. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 103, copia della seguente documentazione:</p> <p>a) <b>contratti promossi per suo tramite e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite;</b></p> <p>b) <b>altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo;</b></p>	<p>La modifica proposta al comma 1, let. a) e l'introduzione del comma 2-<i>bis</i> intendono recepire a livello regolamentare quanto sancito in via interpretativa con la Comunicazione DIN/0061632 del 19 luglio 2013.</p> <p>Tale comunicazione, infatti, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti pervenute, ha precisato quanto segue:</p> <p>- il c.f. abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a conservare unicamente copia della documentazione per la cui sottoscrizione egli abbia svolto effettivamente un ruolo di intermediazione, non essendo, di contro, obbligato a conservare copia di tutta la contrattualistica sottoscritta dal cliente a lui</p>	

	<p>e) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo.</p> <p><b>1-bis. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici duraturi o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.</b></p> <p><del>2. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57, del presente regolamento e le disposizioni previste in materia di conservazione delle registrazioni dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Testo Unico.</del></p> <p><b>2-bis. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.</b></p> <p><b>2-ter. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera.</b></p>	<p>assegnato, stipulata direttamente con l'intermediario e non per suo tramite;</p> <p>- l'obbligo per il c.f. abilitato all'offerta fuori sede di conservare copia della documentazione cartacea e delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente per un periodo di cinque anni, decorre dalla data della documentazione e delle registrazioni stesse.</p> <p>Comma 1-bis: in considerazione del sempre maggior utilizzo dei supporti elettronici e della loro economicità, la modifica permette ai c.f. abilitati all'offerta fuori sede di conservare la documentazione relativa alla loro attività anche attraverso il ricorso a tali strumenti, purché la documentazione possa essere facilmente rintracciata e fedelmente riprodotta.</p> <p>Comma 2-ter: Le modifiche inserite intendono recepire a livello regolamentare quanto sancito in via interpretativa con la Comunicazione n. 0015155/16 del 22 febbraio 2016. In particolare, qualora la</p>	
--	--	--	--



		<p>documentazione contrattuale destinata alla clientela nell'offerta fuori sede venga prodotta in formato elettronico e conservata digitalmente dall'intermediario in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, lo stesso c.f. abilitato all'offerta fuori sede può avere accesso solamente alla copia semplice del documento informatico, mentre l'originale è conservato dall'intermediario. Quindi in questi casi viene eliminato l'obbligo di conservazione della documentazione da parte del c.f. abilitato all'offerta fuori sede, in quanto qualunque Autorità intenda ottenere l'esibizione della documentazione originale, dovrà richiederla all'intermediario mandante.</p>	
--	--	---	--

<p>Articolo 18-bis TUF</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE IV-BIS</b>  <b>ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI</b>  <b>AUTONOMI E DELLE SOCIETA' DI</b>  <b>CONSULENZA FINANZIARIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b>  <b>Disposizioni generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 109-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Ambito di applicazione)</b></p> <p><b>Nella presente parte, per “strumenti finanziari”, si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-bis e 18-ter del TUF.</b></p>	<p>Tutta la Parte IV-BIS si riferisce unicamente ai c.f. autonomi ed alle società di c.f. e riprende sostanzialmente le previsioni del Regolamento Consulenti.</p> <p>Le previsioni previste dal Regolamento Consulenti n. 17130 del 12 gennaio 2010 sono state modificate ed integrate dal complesso di disposizioni richiamate dall'art. 3, paragrafo 2 della MiFID II per i casi di esenzioni facoltative, qui di seguito espressamente richiamate.</p> <p>La precisazione di cui all'articolo 109-bis deriva dalle previsioni degli articoli 18-bis e 18-ter dello schema di decreto modificativo del TUF in recepimento dell'art. 3, paragrafo 1 della MiFID II.</p>	<p><i>Su quasi tutta la parte IV-BIS richiamo quanto espresso nelle considerazioni generali, invitando ad una <b>revisione radicale</b>; CFA e SCF non sono imprese d'investimento, ma professionisti intellettuali (autonomi nel caso dei CFA o organizzati in forma societaria nel caso delle SCF).</i></p> <p><i>La normativa europea non prescrive che la normativa nazionale imponga ai ex Art 3 MiFID II una normativa identica a quella prevista per le imprese d'investimento.</i></p> <p><i>CFA e SCF non hanno alcun interesse economico a raccomandare un prodotto finanziario o consigliare un servizio finanziario in luogo di un altro. Si ritiene che gravarli degli stessi obblighi informativi previsti per l'impresa d'investimento emittente o collocatrice sia un inutile e dannoso aggravio di costi e funzioni. Inutile in primo luogo perché il cliente del CFA o della SCG dovrà comunque poi rivolgersi all'impresa d'investimento, la quale fornirà</i></p>
----------------------------	--	---	---

			<p><i>quelle stesse informazioni. Dannoso, in secondo luogo, perché la funzione economica del c.f.a. e della s.c.f. è esattamente quella di discernere fra le molte informazioni disponibili nel mercato finanziario e fornire al cliente solo le informazioni a lui realmente utili. Il cliente di questi soggetti paga una parcella al professionista – scelto appositamente privo di conflitto di interessi - proprio per questo. Indubbiamente il professionista dovrà comunque fornire al cliente le informazioni essenziali, in ispecie <u>rispetto al proprio servizio</u>, ma non vi è ragione che fornisca le informazioni che l'impresa d'investimento, scelta dal cliente per eseguire le raccomandazioni, dovrà comunque fornire e potrà fornire con maggiore precisione ed aggiornamento. Anzi, questo compito risulterebbe in gran parte impossibile.</i></p> <p><i>Il testo proposto per questo articolo verte su una questione legislativa ed interpretativa che Nafop ha già sollevato presso il</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>legislatore. Ove valesse l'interpretazione più restrittiva – quella che il testo del presente articolo assume – l'articolo stesso non sarebbe a rigore necessario. Ove valesse una diversa interpretazione, o avvenisse la modifica legislativa da Nafop auspicata, l'articolo sarebbe da abrogare. Ne proponiamo fin d'ora l'eliminazione.</i></p>
--	--	--	---

<p>Art. 24, par. 1 MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 3 MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 7, lett. a) MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 7, lett. b) MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 10 MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-bis.1</u></b> <i>(Regole generali di comportamento)</i></p> <p><b>1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi:</b></p> <p><b>a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o</b></p>	<p>Le regole generali originariamente previste nel Regolamento Consulenti sono state integrate dalle seguenti previsioni della MiFID II e dei relativi atti delegati:</p> <p>comma 1: Art. 24, par. 1 MiFID II,</p>	
--	---	---	--

<p>Art. 16, par. 3, comma 7, MiFID II</p> <p>Art. 53 REGOLAMENTO (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Art. 13 DIRETTIVA UE 2017/593 del 7 aprile 2016</p>	<p><b>potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;</b></p> <p><b>b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;</b></p> <p><b>c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di</b></p>	<p>comma 1, lett. a): Art. 24, par. 3 MiFID II,</p> <p>comma 1, lett. b): Art. 24, par. 7, lett. a) MiFID II,</p> <p>comma 1, lett. c): Art. 53 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016,</p> <p>comma 1, lett. d): Art. 24, par. 7, lett. b) MiFID II e Art. 13 della Direttiva (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016</p> <p>comma 1, lett. e): Art. 24, par. 10 MiFID II, comma 1, lett. f): Art. 16, par. 3, comma 7 MiFID II.</p>	<p><i>Quanto previsto al comma 1 lettera b) è implicito nell'attività di CFA e SCG. salvo siano essi stessi a comunicare al cliente di esercitare una consulenza specializzata. In ogni caso essi non hanno "fornitori".</i></p> <p><i>La definizione formale di quanto previsto alla successiva lettera c) con le parole "definiscono e attuano" non è proporzionata nel caso del CFA, anzi al limite una definizione rigida del processo potrebbe costituire una limitazione a danno dei clienti. Essa appare di qualche utilità solo ove il processo di selezione e consulenza sia articolato tra una consistente pluralità di persone.</i></p>
--	---	---	--

	<p>selezione comprende i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato;</li> <li>2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato;</li> <li>3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva;</li> </ol> <p>d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi <b>qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;</b></p> <p>e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel</p>		<p><i>Il testo proposto alla lettera d) riguardo alla ricerca in materia di investimenti può essere inopportuno interpretato in modo troppo estensivo. Proponiamo che si espliciti che non costituiscono ricerca in materia di investimenti le newsletter che è possibile ricevere gratuitamente in base ad una mera iscrizione e tutto il materiale che le case prodotto indirizzano alla generalità dei c.f.a. ed s.c.f. a titolo gratuito.</i></p>
--	--	--	---

	<p>migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;</p> <p>f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target, e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario;</p> <p>g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;</p> <p>h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;</p> <p>i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;</p> <p>l) i consulenti finanziari autonomi e le società di</p>		
--	--	--	--

	<p>consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.</p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</b></p> <p><b>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.</b></p>		
	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-ter</u></b> <b><i>(Incompatibilità)</i></b></p> <p><b>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, l'attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:</b></p>		



	<p>a) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;</p> <p>b) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;</p> <p>c) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;</p> <p>d) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-<i>quater</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>		
	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-<i>quater</i></u></b> <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti.</b></p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi partecipano a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</b></p>	<p>Le disposizioni di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> e seguenti in materia di conoscenze e competenze non trovano applicazione ai consulenti finanziari autonomi o alle società di consulenza finanziaria. In considerazione della competenza della Consob a dettare con misure regolamentari i principi e i criteri relativi "<i>alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti</i>"</p>	

	<p><b>2-bis. A tal fine le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.</b></p> <p><b>3. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.</b></p>	<p><i>finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela” (articolo 31, c. 6 del TUF come modificato a seguito del recepimento della MIFID II), nel presente articolo è prevista la disciplina specifica relativa all'aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi.</i></p>	
<p>Art. 24, par. 4 MiFID II</p> <p>Art. 24, par. 5, MiFID II</p> <p>Articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Art. 53 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Informazioni, contratti e raccomandazioni</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109-quinquies</u></p> <p style="text-align: center;"><i>(Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi)</i></p> <p><b>1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli</b></p>	<p>La disposizione in oggetto è mutuata dalle seguenti previsioni della MiFID II e dei relativi atti delegati:</p> <p>comma 1: Art. 24, par. 4 MiFID II; articolo 46 del</p>	<p><i>Richiamiamo qui che CFA e SCF non possono disporre ex ante – né sovente ex post – di tutte le informazioni relative all'attività degli intermediari utilizzati dai loro clienti. Essi non effettuano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini. In particolare risulta impossibile obbligare questi soggetti a fornire informazioni circa “le sedi di esecuzione” ecc. poiché il cliente è sempre libero di eseguire le raccomandazioni presso l'intermediario che preferisce.</i></p>

	<p>strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, <b>sulle sedi di esecuzione e su tutti i relativi costi e oneri</b>. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o <b>prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente</b>, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:</p> <p>a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace;</p> <p>b) <b>le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;</b></p> <p>c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, la data e gli estremi dell'iscrizione all'albo e il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo;</p>	<p>Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016;</p> <p>comma 1, lett. da a) a g): articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016,</p> <p>comma 2: Art. 53 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016,</p> <p>comma 4: Art. 24, par. 5, MiFID II</p>	<p><i>Ugualmente non è possibile fornire “ex ante” informazioni su “tutti i relativi costi ed oneri”.</i></p> <p><i>In vece delle parole citate si propone “e, nella misura in cui siano preventivamente ed utili alla valutazione del cliente, sulle modalità con cui le raccomandazioni fornite possono essere eseguite e sull’incidenza dei costi e degli oneri sui rendimenti”.</i></p> <p><i>Come è possibile una prestazione di un servizio precedente al relativo accordo?</i></p> <p><i>La previsione della lettera b) è priva di scopo, essendo l’attività di CFA e SCF limitata al territorio nazionale.</i></p>
--	---	---	--

	<p>e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;</p> <p>f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 109-<i>quinquiesdecies</i>;</p> <p>g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109<i>duodecies</i>;</p> <p>h) la descrizione dell'attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo e/o dalla società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione;</p> <p>j) <b>l'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.</b></p>		<p><i>La valutazione di adeguatezza è frequentemente riferita al complesso del portafoglio.</i></p>
--	--	--	---

	<p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;</b></li> <li><b>(b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;</b></li> <li><b>(c) prima di prestare il servizio i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente. In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio.</b></li> </ul> <p><b>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti all'Organismo.</b></p>		<p><i>Riguardo al comma 2, più che di requisiti si tratta di norme di comportamento. La lettera (a) appare opportuna. Controproducenti invece le lettere (b) e (c) in quanto il cliente potrebbe avere interesse a rivolgersi ad uno specialista per determinati strumenti finanziari pur avendo interesse ad investire anche in altri. In linea generale questo approccio è troppo invasivo della libertà professionale, che deve essere piena, ovviamente nel rispetto del principio di adeguatezza.</i></p>
--	--	--	--

	<p><b>4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti. Tali informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</b></p>		
<p>Articolo 25, par. 5, MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><u><b>Art. 109-sexies</b></u> <i>(Contratto di consulenza in materia di investimenti)</i></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno:</b></p> <p><b>a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e le modalità di prestazione del servizio;</b></p> <p><b>b) i diritti del cliente;</b></p> <p><b>c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;</b></p> <p><b>d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto</b></p>	<p>L'articolo coincide sostanzialmente con le relative previsioni già contenute nel Regolamento Consulenti. Unica integrazione riguarda la lett. b), che recepisce l'art. 25, par. 5, MIFID II</p>	<p><i>In linea generale è opportuno prescrivere di indicare nel contratto le sole attività previste, mentre non è opportuna una elencazione di quelle non previste.</i></p> <p><i>Rectius "oggetto di consulenza" ma una restrizione delle tipologie è, come già espresso, eccezionale.</i></p>

	<p>prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o <b>aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;</b></p> <p>e) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;</p> <p>f) se è previsto l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari <b>oggetto di raccomandazione</b>, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l'adempimento del relativo obbligo;</p> <p>g) se è previsto l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;</p> <p>h) se è previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;</p> <p>i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri</p>		<p><i>Non sono contemplate dalla normativa raccomandazioni riguardo a servizi di investimento.</i></p> <p><i>Appare necessaria la modifica della lettera f) inserendo dopo "oggetto di raccomandazione" le parole "e di cui il cliente abbia comunicato al consulente l'acquisto o il mantenimento"</i></p>
--	---	--	---

	<p>oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;</p> <p>j) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;</p> <p>k) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche;</p> <p>l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta.</p> <p>m) le procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p>		
<p>Articolo 25, par. 2 MIFID II</p> <p>Articolo 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Articolo 55 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-septies</u> (Acquisizione delle informazioni dai clienti)</p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il comma 1 è mutuato dall'art. 25, par. 2 della MiFID II;</li> <li>- i commi da 2 a 10 sono mutuati dall'art. 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016;</li> <li>- i commi da 11 a 13 sono mutuati dall'art. 55 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</li> </ul>	<p><i>Il testo qui proposto risulta anticipare, duplicandole, molte delle prescrizioni del successivo Art. 109-novies.</i></p>



	<p>essere in grado di raccomandare <b>i servizi di investimento</b> e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Qualora i consulenti finanziari autonomi e/o le società di consulenza finanziaria raccomandino un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, l'intero pacchetto deve essere adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento</b> o strumenti finanziari conformemente all'articolo 109-novies. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata.</p>		<p><i>I servizi di investimento non sono suscettibili, in senso tecnico, di essere oggetto di raccomandazione.</i></p> <p><i>Appare utile rilevare, in relazione al comma 2, che prestare al cliente informazioni sugli strumenti finanziari raccomandati che siano sempre le medesime e non, viceversa, selezionate per la propria utilità, ingenera proprio una ambiguità riguardo alla responsabilità della raccomandazione, il che è particolarmente negativo nel contesto di una prestazione d'opera intellettuale.</i></p>
--	---	--	--

	<p><b>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, <b>se la specifica operazione da raccomandare</b> soddisfa i seguenti criteri:</b></p> <p><b>a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;</b></p> <p><b>b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;</b></p> <p><b>c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.</b></p> <p><b>4. Quando presta il servizio di investimento ad un cliente professionale, il consulente finanziario</b></p>		<p><i>Appare necessario sostituire le parole “se la specifica operazione soddisfa” con le parole “se le operazioni raccomandate soddisfano”. Questo perché il testo non crei equivoci riguardo alla validità della considerazione dell'adeguatezza in un'ottica di portafoglio nel caso sia questo l'oggetto del contratto di consulenza.</i></p>
--	--	--	---

	<p>autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 3, lettera c). Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere, ai fini del comma 3, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.</p> <p>5. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.</p> <p>6. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.</p> <p>7. Quando un cliente è una persona giuridica o un</p>		
--	---	--	--

	<p>gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure</p>		
--	---	--	--

	<p><b>comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</b></p> <p><b>a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;</b></p> <p><b>b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;</b></p> <p><b>c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza;</b></p> <p><b>d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.</b></p> <p><b>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio</b></p>		
--	--	--	--

	<p>continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 5.</p> <p><b>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottiene le informazioni di cui al comma 1.</b></p> <p><b>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:</b></p> <p>a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;</p> <p>b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;</p>		<p><i>In merito al comma 10, che riprende il comma 9 dell'art. 54 Regolamento UE 2017/565, sempre richiamando la peculiarità di CFA e SCF quali professionisti intellettuali normalmente privi di conflitti di interesse, propongo l'aggiunta del seguente testo: "Ove tuttavia risulti nel migliore interesse del cliente o potenziale cliente, pur in carenza di informazioni complete, raccomandare la vendita di uno o più strumenti o altre operazioni tese a ridurre i rischi cui il cliente è esposto, il consulente potrà prestare le raccomandazioni necessarie a tali scopi.</i></p>
--	---	--	--

	<p>c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.</p> <p><b>12. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 109-novies.</b></p> <p><b>13. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.</b></p>		
<p>Articolo 45 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-septies.1</u></b> <b><i>(Classificazione dei clienti)</i></b></p> <p><b>1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 109-septies e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione così effettuata.</b></p>	<p>L'articolo tiene conto delle previsioni di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	

	<p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.</p>		
<p>Articolo 24, par. 4 MIFID II</p> <p>Articolo 48, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 109-octies</u> <i>(Informazioni sugli strumenti finanziari)</i></p> <p>1. <b>Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2.</b></p> <p>2. <b>I consulenti finanziari autonomi e le società di</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <p>-il comma 1. è mutuato dall'art. 24, par. 4 della MiFID II;</p> <p>-i commi da 2 a 6 sono mutuati dall'art. 48 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p><i>Richiamo anche qui le osservazioni generali in apertura per richiedere una regolamentazione che concreti le norme richiamate in modo pertinente, tenendo conto che le informazioni sugli strumenti finanziari sono già prestate dalle imprese di investimento e che compito di CFA e SCG è selezionarle e sintetizzarle a favore del cliente.</i></p>



	<p>consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli.</p> <p><b>3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:</b></p> <p><b>a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;</b></p> <p><b>b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;</b></p> <p><b>c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con</b></p>		<p><i>Si potrebbe ad esempio modificare il comma 2 con le parole "forniscono ai clienti ... una descrizione generale e sintetica della natura e dei rischi degli strumenti finanziari" ed il comma 3 come segue: "La descrizione degli strumenti oggetto di raccomandazioni include, ove sia necessario al cliente per valutare adeguatamente l'operazione e la situazione dei suoi investimenti e tenuto conto del livello di conoscenza del cliente stesso nonché dal tipo specifico di strumento, i seguenti elementi: ..." facendo seguire le lettere previste al comma 3 ed i contenuti dei commi successivi.</i></p>
--	--	--	--

	<p>investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;</p> <p>d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti.</p> <p>4. Quando forniscono ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.</p> <p>5. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui rischi dell'investimento.</p>		
--	--	--	--

	<p><b>6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.</b></p>		
<p>Articolo 50, Regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 24, par. 4 MIFID II</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-octies.1</u></b> <b><i>(Informazioni sui costi e gli oneri connessi)</i></b></p> <p><b>1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente.</b></p> <p><b>2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <p>-i commi 1 e 2. derivano dalle previsioni dell'art. 24, par. 4, della MiFID II;</p> <p>-i commi da 3 a 10 sono mutuati dall'art. 50 e dall'art. 51 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p><i>Riguardo alle informazioni sui costi e gli oneri connessi la non organicità – anzi completa separazione organizzativa ed economica – di CFA e SCF rispetto alle imprese di investimento rileva in modo spiccato.</i></p> <p><i>Oltre che inopportuno in un contesto di consulenza professionale, fornire informazioni su <u>tutti</u> i costi e gli oneri è per i consulenti qui regolati <u>obbiettivamente impossibile</u>.</i></p>

	<p><b>il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</b></p> <p><b>3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue:</b></p> <p><b>a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;</b></p> <p><b>b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.</b></p> <p><b>I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2017/565 come definito nell'art. 2, comma 1, lettera a-bis del presente Regolamento.</b></p> <p><b>4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di</b></p>		<p><i>Propongo pertanto che si tenga conto, come sopra motivato, che le informazioni su costi ed oneri sono già prestate dalle imprese di investimento e che c.f.a. e s.c.f. sono specificamente remunerati dal cliente – in assenza di conflitti di interesse – per sintetizzare il complesso di queste informazioni, potenzialmente molto articolato ma non uniformemente decisivo ai fini della valutazione del cliente.</i></p> <p><i>Propongo ugualmente che si tenga conto che CFA e SCF non sono nella condizione di conoscere i costi ed oneri dei servizi di investimento prestati da terzi, servizi che peraltro non raccomandano, né le modalità di pagamento da parte del cliente e molte altre delle informazioni elencate o richiamate dalle norme di riferimento.</i></p>
--	---	--	--

	<p>consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.</p> <p><b>5. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.</b></p> <p><b>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.</b></p> <p><b>7. Per calcolare <i>ex ante</i> i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime</b></p>		<p><i>Ritengo che questa parte del regolamento debba essere totalmente riscritta, prescrivendo che CFA e SCF forniscano al cliente le informazioni elencate nella misura in cui è loro possibile nonché nella misura e secondo le modalità in cui esse sono utili al cliente per la loro rilevanza, secondo i principi di diligenza, perizia e correttezza tipici dell'attività professionale.</i></p> <p><i>Inoltre il comma 6 appare inappropriato rispetto alla natura giuridica di CFA e SCF, in quanto tende a confondere una parcella professionale, che potrebbe essere dovuta anche in assenza di costi, con costi ed oneri che potrebbero sussistere anche in assenza di parcella.</i></p>
--	---	--	---

	<p>ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi <i>ex ante</i> sulla base dell'esperienza <i>ex post</i> e, laddove necessario, le adeguano.</p> <p><b>8.</b> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni <i>ex post</i> su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.</p> <p><b>9.</b> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia <i>ex ante</i> che <i>ex post</i>. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:</p>		
--	---	--	--

	<p>a) <b>l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;</b></p> <p>b) <b>l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;</b></p> <p>c) <b>l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.</b></p>		
<p>Articolo 25, par. 2, della MiFID II</p> <p>Articolo 54, commi da 9 a 13, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-novies</u></b> <i>(Valutazione dell'adeguatezza)</i></p> <p><b>1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.</b></p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-i commi 1. e 3. derivano dalle previsioni dell'art. 25, par. 2, della MiFID II;</li> <li>-il comma 2 è mutuato dall'art. 25, par. 6, comma 2 MiFID II;</li> <li>-i commi da 4 a 8 sono mutuati dai commi da 9 a 13 dell'art. 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</li> </ul>	<p><i>I servizi di investimento non sono suscettibili di raccomandazioni.</i></p>

	<p>dettaglio, su supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza contenente <b>la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</b></p> <p>3. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino <b>un servizio insieme ad un altro servizio</b> o prodotti aggregati, <b>devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.</b></p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di <b>appropriate e verificabili procedure</b>, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.</p> <p>5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.</p> <p>6. Quando la raccomandazione comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di</p>		<p><i>Riguardo al comma 2 è necessario distinguere tra le raccomandazioni che costituiscono consigli a sé stanti, le raccomandazioni tese a realizzare un portafoglio di attivi e quelle finalizzate alla manutenzione di tale portafoglio in funzione dell'andamento dei mercati. Non è proporzionato né utile al cliente che in queste diverse situazioni venga data una identica descrizione e motivazione.</i></p> <p><i>Riguardo al comma 3, la valutazione di adeguatezza del complesso del portafoglio è per CFA e SCF uno standard acquisito. Sarebbe bene piuttosto sancire che uno strumento in astratto inadeguato può essere adeguato se per il peso in portafoglio e per le sue correlazioni dirette ed inverse può contribuire all'ottimizzazione del rapporto rendimento/rischio.</i></p>
--	--	--	--



	<p>uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e <b>effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.</b></p> <p><b>7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di</b></p>		<p><i>Riguardo al comma 4 si richiamano le già motivate esigenze di proporzionalità.</i></p> <p><i>Riguardo ai commi 6 e 7 è necessario rilevare che nella maggior parte dei casi CFA e SCF prestano una consulenza continuativa per la gestione di un portafoglio di investimenti articolato in una ampia pluralità di strumenti e prodotti. Le raccomandazioni sono pertanto frequenti ed occorre proporzionare gli obblighi allo scopo di evitare inutili ripetizioni e oneri eccessivi. Il beneficio di un cambiamento può derivare da scenari di mercato e non da questioni di costi. Ove le raccomandazioni siano frequenti, i contenuti della relazione dovranno essere proporzionatamente sintetici ed evitare quanto già comunicato di recente.</i></p>
--	---	--	--

	<p>consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.</p>		
	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-decies</u></b> <b><i>(Obbligo di rendiconto)</i></b></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.</b></p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica</b></p>	<p>Con riferimento al comma 1, previsione analoga era già contenuta nel Regolamento Consulenti.</p> <p>Il comma 2 è mutuato dall'articolo 25, paragrafo 6, comma 2, della MiFID II.</p>	<p><i>I contenuti del rendiconto sono difficili da identificare dal momento che il cliente già riceve su supporto durevole tutte le raccomandazioni nonché le informazioni obbligatorie. Inoltre ove la consulenza non ha carattere continuativo, il rendiconto è privo di senso non potendo che ripetere la consulenza stessa.</i></p>

	dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.		
<p>Articolo 24, par. 5, della MiFID II</p> <p>Articolo 44, commi da 2 a 8 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nella prestazione del servizio</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109–undecies</u></b> <i>(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)</i></p> <p><b>1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</b></p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che tutte le</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <p>-il comma 1 deriva dalle previsioni dell'art. 24, par. 5, della MiFID II;</p> <p>-i commi da 2 a 8 sono mutuati dall'art. 44 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	

	<p><b>informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali</b>, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute <b>soddisfino le condizioni previste nel presente articolo:</b></p> <p>a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario autonomo o la denominazione della società di consulenza finanziaria;</p> <p>b) le informazioni sono accurate e forniscono <b>sempre</b> un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;</p> <p>c) nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;</p> <p>d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;</p> <p>e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;</p> <p>f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato</p>		<p><i>Accorpate la disciplina delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali a quella delle comunicazioni dovute per obbligo contrattuale produce una situazione di notevole incertezza in quanto i rispettivi contenuti sono differenti. Si rammenti inoltre che CFA e SCF non <u>offrono</u> strumenti, prodotti o servizi finanziari.</i></p> <p><i>Appare impossibile indicare i rischi in tutte e ciascuna delle comunicazioni indirizzate ai clienti o divulgate.</i></p> <p><i>Richiamando anche qui le considerazioni precedenti circa la natura di CFA e SCF ed i limiti delle informazioni che essi hanno a disposizione, propongo di aggiungere in fondo al testo del comma 2, dopo la lettera g) quanto segue: "I consulenti possono adempiere ai propri obblighi informativi circa strumenti e prodotti mettendo a disposizione dei clienti la documentazione sintetica (ad es. il KIID) con cui le imprese di investimento adempiono ai propri obblighi al riguardo".</i></p>
--	---	--	---

	<p>di ricevere informazioni in più di una lingua; g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.</p> <p><b>3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</b></p> <p>a) il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato; b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate; c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.</p> <p><b>4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</b></p> <p>a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione; b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento</p>		<p><i>Si ripete che quanto evidenziato non è pertinente.</i></p>
--	--	--	--

	<p>fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria; <b>in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;</b></p> <p>c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;</p> <p>d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;</p> <p>e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;</p> <p>f) <b>quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.</b></p> <p>5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari</p>		<p><i>La prescrizione evidenziata renderebbe impossibile raccomandare uno strumento o prodotto finanziario in emissione o sul mercato da meno di 12 mesi. Occorre pertanto inserire una dicitura come "ove possibile".</i></p> <p><i>Propongo, in un contesto di ampia revisione di questa parte, di integrare il testo della lettera f) del comma 4 come segue:</i>  <i>"nella misura in cui essi sono noti ed utili alla valutazione del cliente"</i></p>
--	---	--	---

	<p>o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;</p> <p>b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere da a) a c), e) e f);</p> <p>c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p><b>6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</b></p> <p>a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;</p> <p>b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;</p> <p>c) <b>quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;</b></p> <p>d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;</p> <p>e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p><b>7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale</b></p>		<p><i>Propongo, in un contesto di ampia revisione di questa parte, di integrare il testo della lettera c) del comma 4 come segue:</i></p> <p><i>“nella misura in cui essi sono noti ed utili alla valutazione del cliente</i></p>
--	---	--	---

	<p>particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.</p> <p>8. Le informazioni non utilizzano il nome dell'Organismo o della Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria.</p>		
<p>Articolo 46, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-duodecies</u></b> <i>(Modalità di adempimento degli obblighi di informazione)</i></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 109-quinquies, 109-septies, 109-octies e 109-octies.1 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori.</b></p> <p><b>2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109terdecies, comma 2.</b></p> <p><b>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare sono mutate dall'art. 46 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p><i>È necessario specificare che, in caso di raccomandazione, si ritiene tempo utile anche il momento in cui la raccomandazione è fornita. Viceversa si creerebbe inutile ritardo nel servizio al cliente. L'espressione "tempo utile prima di prestare" va corretta in "tempo utile al fine della prestazione".</i></p>



	<p>consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i> che è d'interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.</p> <p><b>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.</b></p> <p><b>5. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i>, se pertinenti per tale offerta o invito:</b></p> <p>(a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione;</p> <p>(b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>		
--	--	--	--

<p>Articolo 3 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-terdecies</u></b> <i>(Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)</i></p> <p><b>1. Quando ai fini dell'art. 109-duodecies le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octiesdecies del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:</b></p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari con il cliente;</p> <p>b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.</p> <p><b>2. Quando, conformemente agli articoli 109-quinquies, 109-octies, 109-octies.1 e 109-duodecies, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo sono mutuare dalla normativa europea. In particolare sono mutuare dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	
---	---	--	--

	<p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;</p> <p>c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;</p> <p>d) le informazioni sono aggiornate;</p> <p>e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.</p>		
--	---	--	--

<p>Articolo 9, par. 3 e 6, MiFID II</p> <p>Articolo 16, par. 3, commi 5 e 6, MiFID II</p> <p>Articolo 27, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> <b>Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-quaterdecies</u></b> <i>(Procedure interne e pratiche retributive)</i></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono:</b></p> <p><b>a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</b></p> <p><b>b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</b></p> <p><b>c) <span style="color: red;">misure idonee a garantire una gestione sana e prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti;</span></b></p>	<p>Le previsioni già inserite nel Regolamento Consulenti [comma 1, lett. a) e b)] sono state integrate con quelle mutate dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-il comma 1, lettere c) e d) sono mutate dall'art. 9, par. 3 e 6 della MiFID II;</li> <li>-il comma 1-bis è mutuato dall'art. 16, par. 3, commi 5 e 6 della MiFID II;</li> <li>-i commi da 3 a 6 sono mutati dall'art. 27 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</li> </ul>	<p><i>Riguardo al comma 1 lettera c) appare difficile dare consistenza alle misure richieste nel caso l'attività sia esercitata integralmente dal solo c.f.a., senza ausilio di collaboratori. Propongo che la "sana e prudente gestione" sia prevista nella precedente lettera a), ove già è previsto un criterio di proporzionalità.</i></p>
--	---	---	--

	<p>d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attività possedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.</p> <p><b>1-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario.</b> Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.</b></p> <p><b>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti,</b></p>		<p><i>Ricordando che CFA e SCF non intrattengono rapporti con emittenti e case prodotte, propongo che si specifichi che l'obbligo previsto possa essere assolto mediante le informazioni messe a disposizione del pubblico a norma di legge da tali soggetti.</i></p> <p><i>Tutti i commi relativi alle pratiche retributive risultano sproporzionati all'organizzazione non solo dei CFA ma anche della maggior parte delle SCG e dovrebbero essere riscritti.</i></p>
--	---	--	---

	<p>con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente.</p> <p><b>4.</b> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente.</p> <p><b>5.</b> L'organo di gestione della società di consulenza approva la politica retributiva della società dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza della società di consulenza di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.</p> <p><b>6.</b> La retribuzione non è basata esclusivamente o</p>		
--	---	--	--

	<p>prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.</p>		
<p>Articolo 23, par. 2, MIFID II</p> <p>Articolo 23, par. 2, MiFID II</p> <p>Articolo 33 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Articolo 34 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-quinquiesdecies</u></b> <b><i>(Conflitti di interesse)</i></b></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</b></p> <p><b>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano</b></p>	<p>Le previsioni, già inserite nel Regolamento Consulenti [commi da 1 a 4 e ultimo comma] sono state integrate con quelle mutate dalla normativa europea.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il comma 1 è integrato secondo le previsioni dell'art. 23, par. 2, della MiFID II;</li> <li>- il comma 4, seconda parte, è integrato secondo le previsioni dell'art. 23, par. 3, della MiFID II;</li> <li>- il comma 5 è mutuato dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016;</li> </ul>	<p><i>Gli eventuali e residui conflitti di interesse di CFA e SCF sono già disciplinati dai Regolamenti Ministeriali citati nelle osservazioni generali. Questa parte andrebbe totalmente riscritta.</i></p>

	<p><b>un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.</b></p> <p><b>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.</b></p> <p><b>4. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria li informano chiaramente, <b>prima di agire per loro conto</b>, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.</b></p> <p><b>5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente,</b></p>	<p>-i commi da 6 a 10 sono mutuati dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p><i>CFA e SCF non possono agire per conto dei clienti.</i></p>
--	--	---	--



	<p>i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;</p> <p>b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;</p> <p>c) <b>il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;</b></p> <p>d) <b>il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.</b></p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di</p>		<p><i>In particolare le previsioni dei citati decreti rendono impossibile il verificarsi di alcune della fattispecie prevista alla lettera c) del comma 5.</i></p> <p><i>Il contenuto della lettera d) non è chiaro.</i></p>
--	--	--	--

	<p>interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria appartengano ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.</p> <p><b>7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6:</b></p> <p><b>a)</b> deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p><b>b)</b> deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.</p> <p><b>8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di</b></p>		
--	---	--	--

	<p>indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e del gruppo cui essi appartengono e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto:</p> <p>a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria;</p> <p>c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che</p>		
--	--	--	--

	<p>esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;</p> <p>d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.</p> <p><b>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.</b></p> <p>La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione.</p>		
--	---	--	--

	<p>La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p> <p><b>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.</b></p> <p><b>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.</b></p>		<p><i>Il riesame periodico appare privo di proporzionalità in assenza di variazioni nell'organizzazione interna delle funzioni,</i></p>
--	--	--	---

<p>Articolo 16, par. 6 e 7 MiFID II</p> <p>Articoli 72, 73 e 76 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Art. 109-sexiesdecies</u></b> <b><i>(Registrazioni)</i></b></p> <p><b>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, registrazioni sufficienti atte a consentire all'Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza, di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.</b></p> <p><b>2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall'Organismo e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:</b></p> <p><b>a) l'Organismo può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;</b></p> <p><b>b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;</b></p> <p><b>c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;</b></p>	<p>Le previsioni del presente articolo sono mutate dall'art. 16, par. 6 della MiFID II, nonché dagli articoli 72 e 73 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	
--	---	---	--

	<p>d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati, in ragione del volume e della natura degli stessi;</p> <p>e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.</p> <p><b>3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte.</b></p> <p><b>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 109-quaterdecies.</b></p> <p><b>5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono</b></p>		<p><i>Propongo di modificare il comma 3 per rendere più chiaro che CFA e SCF non sono tenuti a tenere registrazioni di attività che non svolgono. Ad esempio; “tengono almeno quelle registrazioni indicate nell'allegato I ... che sono pertinenti alla natura delle attività svolte e obbligatorie in forza del presente regolamento”</i></p>
--	---	--	---

	<p>tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi.</p> <p><b>6. L'Organismo può dettare disposizioni sulle modalità di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565.</b></p>		<p><i>Propongo di aggiungere al testo del comma 6 con le parole "ove questo sia reso necessario per l'adempimento delle funzioni dell'Organismo stesso".</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>PARTE V</b> <b>PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI</b></p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 110</u> (Sanzioni)</p> <p>1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate <del>dalla Consob</del> <b>dall'Organismo</b>, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari</p>	<p>Le modifiche al presente Capo costituiscono la riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p>	



	<p><del>impartite dalla Consob emanate in base alle stesse.</del></p> <p><b>1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:</b></p> <p><b>a) la radiazione dall'albo in caso di:</b></p> <p><b>1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;</b></p> <p><b>2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-ter del Testo Unico;</b></p> <p><b>3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;</b></p> <p><b>4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 109-bis.1, comma 3;</b></p> <p><b>5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</b></p>		<p><i>In merito al comma 1-bis lettera a) numeri 1), 2) e 4) ritengo necessario escludere espressamente la radiazione per i casi di minima entità. Potrebbe essere infatti accertato, ad esempio, che i benefici illegittimamente percepiti non siano di carattere monetario ed il loro carattere di "minima entità" possa essere oggetto di dubbio o che la contraffazione della firma non produca reali modificazioni contrattuali, ecc.</i></p> <p><i>Propongo di modificare il testo del numero 5) aggiungendo le parole "ove tale comportamento sia doloso, gravemente colposo e rechi grave pregiudizio all'adempimento dei propri obblighi". Viceversa un mero errore potrebbe pregiudicare irreparabilmente l'attività dei soggetti.</i></p>
--	---	--	--

	<p><b>6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 103, comma 3;</b></p> <p><b>7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</b></p> <p><b>b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:</b></p> <p><b>1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 109-ter;</b></p> <p><b>1-bis) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-quater concernenti l'aggiornamento professionale;</b></p> <p><b>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109quinquies concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;</b></p> <p><b>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109sexies concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;</b></p> <p><b>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109septies concernenti l'acquisizione delle informazioni dai clienti e la loro classificazioni;</b></p>		<p><i>Propongo di modificare il testo del numero 6) aggiungendo le parole "ove la mancata comunicazione pregiudichi gravemente l'attività dell'Organismo".</i></p> <p><i>In merito al comma 1-bis lettera b) numero 1) ritengo che l'esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili costituisca un comportamento doloso o gravemente colposo a pregiudizio dell'indipendenza. Tale violazione dovrebbe essere ricompresa tra quelle sanzionate con la radiazione, salvi sempre i casi di minima entità.</i></p>
--	---	--	--

	<p>5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109octies</b> concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;</p> <p>6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109novies</b> concernenti la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109decies</b> concernenti l'obbligo di rendiconto;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109undecies</b> concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;</p> <p>9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109duodecies</b> concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;</p> <p>10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109terdecies</b> concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito <i>internet</i>;</p> <p>11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109quaterdecies</b> concernenti le procedure interne;</p> <p>12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo <b>109-sexiesdecies</b> concernenti le registrazioni;</p>		
--	--	--	--

	<p><b>c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articolo 103, comma 1-bis.</b></p> <p>2. Fermo quanto stabilito al comma 1, <del>la Consob</del> <b>l'Organismo:</b></p> <p>a) dispone la radiazione <b>del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede</b> in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;</li> <li>2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;</li> <li>3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;</li> <li>4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;</li> <li>5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, <b>all'intermediario, all'Organismo</b> o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</li> </ol>		
--	--	--	--

	<p>6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;</p> <p>7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;</p> <p>8) <b>violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 3;</b></p> <p>9) <b>inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</b></p> <p>b) dispone la sospensione <b>del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede</b> dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 104;</p> <p>1-<i>bis</i>) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, primo periodo;</p> <p>2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 106;</p>		
--	--	--	--

	<p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 2;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3;</p> <p>5) violazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 4;</p> <p>6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 108, comma 6;</p> <p>8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 109;</p> <p>c) irroga <b>nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede</b> la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, commi 1 e 2.</p>		
--	---	--	--

	<p>3. Per ciascuna delle violazioni individuate <del>nel comma 2</del> <b>nei commi 1-bis e 2</b>, <del>la Consob</del> <b>l'Organismo</b>, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.</p>		<p><i>Ritengo il comma 3 estremamente opportuno ma propongo ugualmente che le violazioni di ridotta entità sopra descritte siano derubricate dalla radiazione alla sospensione e l'assunzione di incarichi incompatibili rubricata alla radiazione.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 111</u> (Provvedimenti cautelari)</p> <p>1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo <del>55, comma 1</del> <b>7-septies, comma 1</b>, del Testo Unico, <del>la Consob</del> <b>l'Organismo</b> valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.</p> <p>2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo <del>55, comma 2</del>, <b>7-septies, comma 2</b>, del Testo Unico, <del>la Consob</del> <b>l'Organismo</b> valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il <del>consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede</del> <b>soggetto iscritto all'Albo</b> è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in</p>		

	<p>base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario <b>abilitato all'offerta fuori sede.</b></p>		
	<p style="text-align: center;"><b>PARTE VI</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 112</b> <b>(Disposizioni finali e transitorie)</b></p> <p>1. — <del>Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.</del></p> <p>2. — <del>Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l'[albo dei promotori finanziari] continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo 135.</del></p> <p>2 bis. <del>I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all'[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob sono iscritti dall'Organismo all'albo unico previsto dall'articolo 31,</del></p>		



	<p>comma 4, del Testo Unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all'[albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob 136.</p> <p><del>3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'[albo dei promotori finanziari] di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore</del></p> <p><b>1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta:</b></p> <p>a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;</p> <p>b) la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.</p> <p><b>2. Fino alla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni del presente regolamento nella versione antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.</b></p>		
--	--	--	--

	<b>3. L'articolo 103, comma 1, lettera g), entrerà in vigore solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Organismo di apposite istruzioni operative al riguardo.</b>		
--	---	--	--